

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 601/2023

Napoli, 6 dicembre 2023

OGGETTO: Costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale di comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022. Approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”* è istituito l’Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell’ATO regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della Legge regionale n. 15/2015, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano; poi modificato con le deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 7 del 4 dicembre 2018, n. 29 del 10 giugno 2019, n. 3 del 18 maggio 2020, n. 36 del 17 novembre 2021, n. 1 del 7 febbraio 2022, n. 37 del 10 agosto 2022 e n. 31 del 31/07/2023;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 15/2015, all’EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- con delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 17/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con relativi allegati e indicatori di bilancio;
- con delibera del Comitato Esecutivo n. 12 del 17/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2023-2025 con relativi allegati;
- con delibera n. 21 del 21/06/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022;
- con delibera del Comitato Esecutivo n. 30 del 3/07/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), poi modificato e integrato con delibera del Comitato Esecutivo n. 50 del 23/10/2023.

Premesso, altresì, che:

- ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni locali attivano *“autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa”*;
- l’art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che gli obiettivi di performance - ai quali è collegata la destinazione di una quota prevalente del salario accessorio - sono sia individuali e sia organizzativi e che tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell’anno di riferimento;
- l’art. 40, comma 3-quinques, secondo periodo, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii., prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. In ogni caso, comunque, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale di comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

- il CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, all'art. 79, disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate dall'anno 2023 con la conseguenza che dal 1° gennaio di tale anno devono ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel medesimo art. 79;
- l'art. 79 del citato CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022 mantiene la suddivisione in:
 - A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;
- con determinazione del Direttore Generale n. 366 del 19/07/2023, è stato costituito il fondo provvisorio per le risorse decentrate 2023.

Preso atto che:

- come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
 - **comma 1 lettera a):**
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1 CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL comparto funzioni locali 21 maggio 2018;
 - **comma 1 lettera b):** importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
 - **comma 1 lettera c):** risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
 - **comma 1 lettera d):** importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - **comma 1 bis):** quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023);
- come da previsione dell'art. 79, comma 2 del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, le risorse variabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
 - **lettera a):** risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL comparto funzioni locali 2016/2018;
 - **lettera b):** importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - **lettera c):** risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
 - **lettera d):** eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- il comma 3 del richiamato art. 79 CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al*

limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6”;

- il comma 5, del sopra citato art. 79 del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, prevede che “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;
- i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevedono che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- non tutte le voci, che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017; infatti, alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale e altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Richiamati:

- l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;
- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”.

Rilevato che relativamente alla presente costituzione sono escluse, dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018;
- gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018;

- gli incrementi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022;
- i differenziali delle posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022;
- il differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1, di cui all'art. 79, comma 1-bis CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022;
- le somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- le risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- gli incentivi per le funzioni tecniche - dall'01/01/2018 - di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- i fondi di derivazione dell'Unione europea;
- l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, di cui all'art. 79, comma 3, CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022.

Rilevato, inoltre, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, tra cui:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione.

Dato atto che nel bilancio di previsione 2023/2025, approvato con delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 17/04/2023, le risorse per il finanziamento del Fondo per le risorse decentrate anno 2023 sono coperte dallo stanziamento del capitolo di spesa 10100104-Fondo salario accessorio pari ad euro 350.816,06.

Considerato che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Considerato, inoltre, sulla scorta dei documenti disponibili agli atti di ufficio, che:

- l'Ente Idrico Campano, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è operativo a far data del 1° gennaio 2019, data dalla quale è stato trasferito "o*pe legis*" il personale

delle ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) pari a n. 34 unità, di cui un Dirigente, con la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;

- è stato individuato, per effetto di quanto sopra riportato, quale importo unico consolidato, secondo quanto disposto dall'art. 67 comma 1 CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018, quello riferito all'anno 2019 (primo anno di operatività dell'EIC) e non all'anno 2017;
- l'importo riportato nel Fondo risorse decentrate 2019 era pari ad euro 214.816,06, come indicato nel conto annuale 2019 e certificato dall'Organo di revisione, determinato su una dotazione organica di n. 50 unità di personale (di cui 4 Dirigenti e 46 unità di personale non dirigenziale) e non sulla base dei 34 dipendenti trasferiti dall'ex AATO;
- ai fini di una prudentiale costituzione del fondo risorse decentrate 2023, l'importo viene riparametrato in ragione dei 33 dipendenti - con funzioni non dirigenziali - in servizio al 1° gennaio 2019 per un ammontare pari ad euro 154.107,17;
- il personale non dirigente in servizio all'1/01/2020, all'1/01/2021 e all'1/01/2022 è pari a n. 33 unità;
- nell'annualità 2023, in coerenza con il piano dei fabbisogni del personale di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), approvato con delibera del Comitato Esecutivo n. 30 del 3/07/2023, poi modificato e integrato con delibera del Comitato esecutivo n. 50 del 23/10/2023, è stato realizzato un incremento stabile delle dotazioni organiche del personale dipendente non dirigenziale con decorrenza dall'1/10/2023 (n. 12 unità di personale) e dall'1/12/2023 (n. 1 unità di personale);
- le differenze stipendiali del personale in servizio nell'anno 2022, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, pari ad euro 6.265,09 sono state calcolate come da allegato A) al presente provvedimento;
- le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, ammontano ad euro 30.083,27, come da allegato B) al presente provvedimento;
- utilizzando il medesimo criterio di riferimento temporale adottato per la determinazione del Fondo per le risorse decentrate, il monte salari di riferimento è quello del conto annuale 2019 (tabella 1 - spese per retribuzioni lorde - tab. 12 + 13) pari ad euro 991.688,00, con la conseguenza che l'incremento dello 0,22% è pari ad euro 4.363,43.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), CCNL comparto funzioni locali 18/05/2018 gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.;
- le norme della richiamata legge regionale 15/2015 che assegnano al Direttore Generale i poteri circa l'organizzazione interna, il funzionamento dell'Ente ed il coordinamento delle strutture operative;
- i contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sottoscritti con i dipendenti EIC il 2 gennaio 2019, giusta previsione della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- il CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- il CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;

- la deliberazione CE 17 aprile 2023 n. 11 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;
- la determinazione del Direttore Generale n. 366 del 19/07/2023, con la quale è stato costituito il fondo provvisorio per le risorse decentrate 2023.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:

- poter destinare, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018, la somma di euro 85.000,00 per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, come definiti nel Piano della Performance di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), approvato con delibera del Comitato Esecutivo n. 30 del 3/07/2023, poi modificato e integrato con delibera del Comitato esecutivo n. 50 del 23/10/2023, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- poter approvare la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022 da destinare al personale dipendente non Dirigente dell'Ente Idrico Campano per un importo complessivo di euro 303.058,87, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Alla stregua dell'istruttoria congiunta del Dirigente del Settore "Affari Generali" e del Dirigente del Settore "Contabilità"

DETERMINA

1. le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di destinare, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), CCNL comparto funzioni locali 21/05/2018, la somma di euro 85.000,00 per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, come definiti nel Piano della Performance di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO), approvato con delibera del Comitato Esecutivo n. 30 del 3/07/2023, poi modificato e integrato con delibera del Comitato esecutivo n. 50 del 23/10/2023, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
3. di approvare la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022 da destinare al personale dipendente non Dirigente dell'Ente Idrico Campano per un importo complessivo di euro 303.058,87, come da allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che all'Ente Idrico Campano non è applicabile il limite dettato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in quanto il personale non dirigenziale risulta trasferito dalle ex AATO a far data dall'1/01/2019;
5. di dare atto che la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate 2023 operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione o aggiornamento alla luce di circolari interpretative o aggiornamenti contrattuali e normativi;
6. di dare atto che lo stanziamento del Fondo per le risorse decentrate 2023 trova copertura nell'apposito capitolo di PEG del Bilancio di previsione 2023;
7. di comunicare il presente provvedimento atto, per informativa, alle OO. SS. territoriali ed alla RSU dell'Ente;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ai fini del rilascio del previsto parere;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

dott. Giovanni Marcello

